



COMUNE DI
SAN PANCRAZIO
SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 29/03/2019

**OGGETTO: Imposta unica comunale - IUC. Approvazione delle tariffe per l'applicazione della
tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2019.**

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
F.to (Dott. Domenico MUNI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to (Dott. Domenico MUNI)

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 15:30 nella sala "P. Briganti" del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in 1^a seduta, su determinazione del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA -

Fatto l'appello risultano:

- 1 Ripa Salvatore**
- 2 Barbuzzi Michele Gianfranco**
- 3 Cavallone Patrizia**
- 4 Faggiano Anna Maria**
- 5 Rucco Raffaella**
- 6 Moscatelli Edmondo**
- 7 De Lorenzo Carmine**
- 8 Trevisi Antonio**
- 9 De Lorenzo Maria Antonietta**
- 10 Gennaro Mario Giuseppe**
- 11 Savina Milena**
- 12 Miglietta Giovanni**
- 13 Schito Vito**
- 14 Zizzo Giovanni**
- 15 Quaranta Riccardo**
- 16 Lupo Antonio**
- 17 Scarciglia Oronzo**

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
	Si
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Domenico MUNI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;
- **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... *Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...*” nella quale si rappresenta che “... *ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...*” e questo in quanto, da un lato “... *i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,* ma non possono tener conto “... *della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...*”, e dall'altro che “... *gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...*”;
- l'elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 1.604.641,28;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 in data 30/07/2014 e successivamente modificato con delibera n.4 del 17/03/2018, il quale all'articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 29/03/2019, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di € 1.593.157,91 così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.105.738,10

COSTI VARIABILI €. 487.419,81

Considerato che è stato imputato alle utenze domestiche il 84,66% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 15,34% del medesimo costo di gestione del servizio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data 17/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante nelle successive tabelle, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, prorogata anche per l'anno in corso dall'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018), in virtù della quale il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Ritenuto di adottare per il calcolo delle tariffe il seguente metodo:

- la quota fissa da attribuire alle singole utenze è stata determinata utilizzando i coefficienti indicati ai punti 4.1 e 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 opportunamente corretti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le attività maggiormente colpite dall'applicazione della tariffa;
- la quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è stata determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 ed utilizzando coefficienti di produzione Kg/mq anno adattati alla realtà di San Pancrazio Salentino;
- per le pertinenze delle utenze domestiche (box, cantine e garage) la quota variabile della tariffa è azzerata;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

...OMISSIS...

Considerato che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2019 in € 9.000,00, trova copertura sul capitolo 1899 della missione 12, programma 5, P.d.C. 1.04.02.05.999 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

Considerato che il comma 688 dell'art.1 della L. 147/2013 demanda all'Ente la determinazione del numero delle rate e delle relative scadenze;

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata al 31 maggio 2019;
- seconda rata al 31 luglio 2019;
- terza rata al 30 settembre 2019;
- quarta rata al 30 novembre 2019;

è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Ritenuto di autorizzare l'ufficio tributi dell'Ente ad organizzare l'invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il modello di pagamento denominato "F24", compilato in tutte le sue parti, modalità prevista dalle disposizioni normative vigenti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio*

2019 ... ”;

- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...*”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

...OMISSIS...

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 in data 29/11/2002;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente:

- consiglieri presenti n.14;
- consiglieri assenti n.3 (De Lorenzo Maria Antonietta, Gennaro, Zizzo);
- favorevoli n.9;
- contrari n.5 (Trevisi, Schito, Quaranta, Lupo, Scarciglia);
- astenuti n.0;

DELIBERA

1) di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 7 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nelle tabelle sottostanti:

UTENZE DOMESTICHE				
Componenti	Ka	Tariffa parte fissa €/mq	Kb	Tariffa parte variabile €/nucleo familiare
1	0,81	1,4778	1	56,6196
2	0,94	1,715	1,8	101,9152
3	1,02	1,861	2,2	124,563
4	1,09	1,9887	2,2	124,563
5	1,1	2,0069	2,47	139,8503
6 o più	1,06	1,934	2,72	154,0052

UTENZE NON DOMESTICHE 2019					
Categoria di attività	Kc	Tariffa parte fissa €/mq	Kd	Tariffa parte variabile e €/mq	Tariffa totale €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	1,8139	5,5	0,7203	2,5342
Cinematografi e teatri	0,47	1,3533	4,12	0,5396	1,8929
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	1,2669	3,9	0,5108	1,7777
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	2,1307	6,55	0,8578	2,9885
Stabilimenti balneari	0,35	1,0077	5,2	0,681	1,6887
Esposizioni, autosaloni	0,57	1,6412	5,04	0,6601	2,3013
Alberghi con ristorante	0,51	1,4684	8,92	1,1682	2,6366
Alberghi senza ristorante	0,85	2,4474	7,5	0,9823	3,4297
B&B – Case vacanze ed Affitta camere	0,68	1,9579	6	0,7858	2,7437
Agriturismo	0,59	1,6988	5,25	0,6876	2,3864
Case di cura e riposo	1,01	2,9081	9,62	1,2599	4,168
Ospedale	0,86	2,4762	7,55	0,9888	3,465
Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	3,3688	10,3	1,349	4,7178
Banche ed istituti di credito	0,79	2,2746	6,93	0,9076	3,1822
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,13	3,2536	9,9	1,2966	4,5502
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	4,3189	13,22	1,7314	6,0503
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	2,6201	8	1,0477	3,6678
Banchi di mercato beni durevoli	1,19	3,4263	10,45	1,3686	4,7949
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,5	4,3189	13,21	1,7301	6,049

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,96	2,7641	9,11	1,1931	3,9572
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	2,6201	8,02	1,0504	3,6705
Attività industriali con capannoni di produzione	0,2	0,5759	8,25	1,0805	1,6564
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,83	2,3898	8,11	1,0621	3,4519
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,04	5,8737	29,93	3,9198	9,7935
Mense, birrerie, amburgherie	2,55	7,3422	11,2	1,4668	8,809
Bar, caffè, pasticceria	1,66	4,7796	22,5	2,9468	7,7264
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	5,4994	16,82	2,2029	7,7023
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	4,4917	13,77	1,8034	6,2951
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,98	11,4595	19,4	2,5408	14,0003
Ipermercati di generi misti	1,65	4,7508	14,53	1,9029	6,6537
Banchi di mercato genere alimentari	3,35	9,6456	29,5	3,8635	13,5091
Discoteche, night-club	0,77	2,217	6,8	0,8906	3,1076

2) di quantificare in €. 1.593.157,91 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di prevedere il tributo provinciale (TEFA) nella misura del 5% del gettito complessivo;

4) di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato in n.4 rate con scadenze come di seguito indicato:

- prima rata al 31 maggio 2019;
- seconda rata al 31 luglio 2019;
- terza rata al 30 settembre 2019;
- quarta rata al 30 novembre 2019;

è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

5) di autorizzare l'ufficio Tributi dell'Ente ad organizzare l'invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il modello di pagamento denominato "F24", compilato in tutte le sue parti, modalità prevista dalle disposizioni normative vigenti;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

7) di dichiarare, con analoga votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Sig. Giovanni MIGLIETTA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Domenico MUNI)
(FIRMA DIGITALE)

Per copia conforme all'originale.

San Pancrazio Salentino, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Domenico MUNI)

PUBBLICAZIONE

AL N° 531

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune **per giorni 15 Consecutivi** e cioè:

dal 15/04/2019

San Pancrazio Salentino, li 15/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Domenico MUNI)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[] ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

[] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li 15/04/2019

Il Segretario Generale
(f.to Dott. Domenico MUNI)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/00 e del Dlgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

